



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Gianluigi Canali,

rilevato che GIANLUCA REA e DIPINTO ANNA ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;

rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma CCII;

rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi dott. Andrea Savoldi in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;

accertato che GIANLUCA REA è qualificabile come consumatore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;

ritenuto che la proposta e il piano siano pertanto ammissibili;

dispone

che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito *web* del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;

avverte

che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, oppure nel caso di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito nel fascicolo informatico, ex art. comma due CCII;

vieta

il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

assegna

ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;

dispone

che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie.

Si comunichi.

Brescia, 24 giugno 2025

Il g.d.



dott. Gianluigi Canali



TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA

Sezione Fallimentare

Ricorso per l'ammissione alla procedura **Ristrutturazione dei debiti del consumatore** **ex art. 67 e ss CCII**

I signori

Gianluca REA, nato a Napoli (NA) il 3/10/1975, codice fiscale REAGLC75R03F839G, e **Anna DIPINTO**, nata a Pollena Trocchia (NA) il 16/6/1978, codice fiscale DPNNNA78H56G795A, entrambi residenti in Castenedolo (BS), alla Via Pietro Pisa n. 44, ed entrambi elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, in Piacenza, Via Mazzini 6, presso e nello studio dell'Avvocato Agnese Casalaina, C.F. CSLGNS78E55H501N, che li rappresenta e li difende, giusta mandato in calce al presente atto, la quale dichiara sin da ora di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ai sensi di legge al seguente numero di fax: 0523.330419 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agnesecasalaina@ordineavvocatiroma.org;

PREMESSO CHE

1. I ricorrenti hanno chiesto al competente Organismo di Composizione della Crisi di Brescia per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s., CCII;
2. Che il predetto Organismo ha nominato Dott. Savoldi Andrea, nato a Brescia il 26.03.1980 c.f.: SVL NDR 80C26 B157I, con studio in Brescia alla Via Cefalonia n. 55, PEC andrea.savoldi@odcecbrescia.it, il quale ha accettato l'incarico conferito ed ha predisposto la relazione ex art 268 CCII, che si allega al presente ricorso, **costituendone altresì parte integrante e sostanziale**, unitamente agli allegati.
3. I ricorrenti, signori Rea e Dipinto si trovano, Loro malgrado, in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c), CC.II., ossia in uno "*stato di crisi*" e precisamente in uno "*stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore*" o di insolvenza per cui non sono "*più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*";



4. In ricorrenti non sono assoggettabili ad alcuna delle procedure concorsuali c.d. “maggiori” avendo il Loro stato di sovraindebitamento origine nell’inadempimento di obbligazioni riferibili principalmente a finanziamenti al consumo.
5. Gli istanti ricorrono in qualità di consumatori e rivestono i requisiti così come definiti dall’art. 2 del C.C.I.I.: *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.
6. I ricorrenti non hanno avanzato istanze di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CC.II. e non hanno mai goduto della esdebitazione neanche, quindi, nel corso dei precedenti cinque anni;
7. Gli stessi non hanno utilizzato né beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non hanno subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
8. Inoltre, posto che i ricorrenti sono **coniugi conviventi**, si considera la presente una **“procedura familiare”**, ai sensi dell’art. 66 CCII, per cui si procede con la trattazione congiunta delle loro posizioni;

Tutto ciò essenzialmente premesso, i ricorrenti

ESPONGONO

STORIA DEI RICORRENTI E DELL’INDEBITAMENTO

In via preliminare, al fine di dare al Giudicante una visione complessiva della vicenda che occupa, si espone brevemente quanto in appresso.

In particolare, le cause dell’indebitamento sono da ricercarsi in una serie di fattori tra cui, *in primis* l'**aumento della rata a tasso variabile** del mutuo acceso per l’acquisto della casa familiare pari -inizialmente- ad euro 400,00 circa, ed oggi pari ad euro 800,00 circa (il doppio!), nonché, nel **demansionamento** subito dal Signor Gianluca Rea, che – a causa delle proprie condizioni di salute (malattia cronica per cui gli è riconosciuta una invalidità, oltre ad un infarto) – è stato assegnato ad una mansione inferiore, più compatibile con il proprio stato di salute: ciò ha però comportato una **riduzione della retribuzione** percepita



(attuale reddito lordo annuo pari ad euro 37.000 circa a fronte dei precedenti euro 46.000 circa annui del 2021 quando ricopriva la precedente mansione).

I debiti assunti dai coniugi, oltre al mutuo per l'acquisto della casa familiare, che stanno pagando regolarmente, sono costituiti esclusivamente da finanziamenti al consumo.

Le ragioni che hanno determinato lo squilibrio economico finanziario, come è dunque facilmente evincibile, dipendono da una concatenata serie di eventi, **del tutto indipendenti dalla volontà degli odierni ricorrenti**.

Stante la sussistenza, nella specie, di tutti i presupposti di legge, preso atto della definitiva incapacità di adempiere dei ricorrenti così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. b e c) del Codice della Crisi, i signori Rea e Dipinto, ricorrono alla presente procedura che, come da conclusioni del gestore della Crisi, merita di essere accolta.

LA PROCEDURA RICHIESTA

L'art. 67, co.1 C.C.I.I. dispone che: *“Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma”*

Gli istanti intendono presentare un unico piano di ristrutturazione dei debiti con l'obiettivo di soddisfare parzialmente tutti i creditori in parte, mediante i loro redditi da lavoro.

Nella nuova formulazione del CCII, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al debitore che abbia *“determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode”*.

Ebbene, in ordine ai predetti requisiti richiesti dalla legge vigente ai fini della omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si rileva come appaia evidente da quanto sin'ora esposto e documentato, come il sovraindebitamento dei ricorrenti tragga essenzialmente origine da una serie di concause **indipendenti dalla loro volontà**.

I ricorrenti, come parimenti facilmente evincibile, si sono sempre adoperati al fine di corrispondere le somme dovute ai creditori, *in primis* la banca mutuataria, ma -allo stato- la



situazione è divenuta insostenibile e gli stessi si sono attivati per risolvere la propria situazione di indebitamento facendo accesso alla presente procedura.

FONTI DI FINANZIAMENTO DELLA PROCEDURA

Gli istanti intendono proporre ai creditori, un piano di pagamento mediante apporto alla procedura della somma **complessiva di euro 45.500,00**, che verrà messa a disposizione dai Signori Gianluca Rea Anna Dipinto mediante il versamento della somma mensile pari ad euro 700,00 per n. 13 mensilità, per n. 5 anni **a decorrere dalla data di omologazione del presente ricorso**, con scadenza il giorno 30 di ogni mese, sino a concorrenza dell'importo.

Le suddette somme sono state calcolate in modo da essere sostenibili per i ricorrenti che potrebbero contare su un reddito residuo sufficiente per continuare ad onorare la rata di mutuo e per la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat.

ELENCO SPESE DI SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

I ricorrenti, vivono in un immobile di proprietà, per il quale corrispondono regolarmente la rata di mutuo (in *bonis*) pari a circa 800,00 mensili.

La figlia maggiore, di anni 21, ha iniziato un'attività lavorativa per cui percepisce circa 900,00 euro mensili, che le consentono il pagamento della rata per l'acquisto della propria autovettura (di cui la madre signora Dipinto è peraltro coobbligata), le relative spese correlate (bollo/assicurazione/benzina/riparazioni) e di sostenere unicamente le proprie spese personali. La stessa, quindi, pur non essendo "a carico" dei genitori con cui convive, non contribuisce -di fatto- ad alcuna spesa familiare.

Gli istanti hanno anche una figlia minore, studentessa, completamente a Loro carico: per la stessa percepiscono un assegno unico di circa euro 220,00 mensili.

I ricorrenti sono entrambi dipendenti con contratto a tempo indeterminato e percepiscono, quanto al signor Rea, la somma di circa euro 2.000,00 mensili per n. 14 mensilità e, quanto alla signora Dipinto, la somma di circa euro 1.250,00 per n. 13 mensilità, pertanto possono garantire la corretta esecuzione del piano mediante i propri redditi futuri.



Ad oggi, la somma minima necessaria al sostentamento del nucleo familiare risulta pari ad euro 2.840.00.

SITUAZIONE DEBITORIA E SUDDIVISIONE IN CLASSI

L'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data del deposito del presente ricorso è pari a circa Euro 137.866,54 comprese spese della presente procedura, come meglio dettagliati nell'elenco sotto riportato.

CREDITORE	REA GIANLUCA	DIPINTO ANNA	TOTALE	PRIVILEGIO
Dott. Andrea Savoldi (OCC)	1.898,70 €	1.898,70 €	3.797,40 €	PREDEDUZIONE
Avv. Agnese Casalaina	1.704,26 €	1.704,25 €	3.408,51 €	art. 2751 bis c.c.
Ag. entrate Riscossione	369,22 €	1.359,54 €	1.728,76 €	
Regione Lombardia		2.542,59 €	2.542,59 €	art. 2752 c.c.
TOTALE PRIVILEGIATO	3.972,18 €	7.505,08 €	11.477,26 €	art. 2752 c.c.
<u>Fondo rischi procedura</u>	250,00 €	250,00 €	500,00 €	
KRUK INVESTIMENTI SRL (ex DEUTSCHE BANK)		1.543,74 €	1.543,74 €	
Ibl Banca spa cess 5° stipendio	28.490,00 €		28.490,00 €	
FORD CREDIT EUROPE	8.566,32 €	8.566,32 €	17.132,64 €	
AGOS DUCATO SPA	10.023,03 €	10.023,03 €	20.046,06 €	
AGOS DUCATO SPA		415,44 €	415,44 €	
AVVERA SPA		7.263,93 €	7.263,93 €	
FINDOMESTIC BANCA SPA	22.499,50 €	22.499,50 €	44.999,00 €	
REGIONE LOMBARDIA		622,32 €	622,32 €	
YOUNITED		5.376,15 €	5.376,15 €	
TOTALE CHIROGRAFARIO	69.578,85 €	56.310,43 €	125.889,28 €	
TOTALE GENERALE	73.801,03 €	64.065,51 €	137.866,54 €	

Come si evince dalla superiore tabella, i creditori sono stati suddivisi in classi omogenee rispetto alla tipologia di debito, suddividendo le due masse passive dei ricorrenti.

Fermo quanto sopra esposto, si formula la seguente

PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Considerato tutto quanto sopra esposto, i Signori Gianluca Rea e Anna Dipinto intendono proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art 67 CCII, che, fermo il pagamento del mutuo che andrà in continuità, giusta facoltà espressamente attribuita ai debitori ex art 67, comma 5, CCII, che preveda la soddisfazione dei creditori come da tabella



sotto riportata.

CREDITORE	TOTALE	PRIVILEGIO	% soddisfacimento
Dott. Andrea Savoldi (OCC)	3.797,40 €	PREDEDUZIONE	100%
Avv. Agnese Casalaina	3.408,51 €	art. 2751 bis c.c.	100%
Ag. entrate Riscossione	1.728,76 €	art. 2752 c.c.	100%
Regione Lombardia	2.542,59 €	art. 2752 c.c.	100%
TOTALE PRIVILEGIATO	11.477,26 €		
<u>Fondo rischi procedura</u>	500,00 €		
KRUK INVESTIMENTI SRL (ex Deutsche)	1.543,74 €		26,5%
Ibl Banca spa cess 5° stipendio	28.490,00 €		26,5%
FORD CREDIT EUROPE	17.132,64 €		26,5%
AGOS DUCATO SPA	20.046,06 €		26,5%
AGOS DUCATO SPA	415,44 €		26,5%
AVVERA SPA	7.263,93 €		26,5%
FINDOMESTIC BANCA SPA	44.999,00 €		26,5%
REGIONE LOMBARDIA	622,32 €		26,5%
YOUNITED	5.376,15 €		26,5%
TOTALE CHIROGRAFARIO	125.889,28 €		
TOTALE GENERALE	137.866,54 €		

Si fa presente, che come osservato dal Gestore della Crisi, gli enti finanziatori, che hanno concesso prestiti al consumo, avrebbero dovuto avvedersi dello squilibrio economico e finanziario in cui versavano i ricorrenti e NON concedere Loro ulteriori prestiti.

Si rileva dunque l'evidente mancata corretta valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziatori, con ogni eventuale conseguenza di legge.

Tutto ciò essenzialmente premesso e ritenuto, i ricorrenti, come sopra generalizzati, rappresentati e difesi, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previ gli adempimenti di rito, ammettere gli odierni istanti alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 e ss CCII, secondo la presente proposta come attestata del Gestore della Crisi, Dr. Andrea Savoldi.

Disponga inoltre che sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventi definitivo, non possano essere intraprese e/o proseguite azioni esecutive individuali da parte dei creditori aventi titoli o cause anteriori atteso che ciò potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano medesimo.



Dichiari infine la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria

Si allega:

1. Relazione Gestore della Crisi e relativi allegati;
2. Ultime tre dichiarazioni dei redditi;
3. Elenco creditori con l'indicazione delle somme dovute;
4. Elenco dei beni;
5. Elenco spese necessarie al sostentamento;
6. Certificato di residenza e stato di famiglia dei ricorrenti

Il contributo unificato è indicato in € 98,00 cui devono aggiungersi marche per € 27,00.

Con salvezza di ogni diritto.

Piacenza, 29 maggio 2025

Avv. Agnese Casalaina



**Relazione del gestore della crisi nel piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore ex art. 68, comma 2, CCII**

TRIBUNALE DI BRESCIA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: dott. Savoldi Andrea

Debitori: *Rea Gianluca e Dipinto Anna*

assistiti da: *avv. Casalaina Agnese*



1.1. Premessa e scopo dell'incarico

Il sottoscritto Dott. Savoldi Andrea nato a Brescia il 26.03.1980 c.f.: SVL NDR 80C26 B157I, domiciliato presso il proprio Studio in Brescia in Via Cefalonia n. 55, PEC andrea.savoldi@odcecbrescia.it iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia al n.1866

premessato che

- il sig. Rea Gianluca nato a Napoli il 03/10/1975, residente a Castenedolo (BS) in via Pietro Pisa n. 44, c.f. REA GLC 75R03 F839G (da ora anche semplicemente "debitore") ha depositato in data 22/10/2024 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Brescia per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. 179/2024;
- la sig.ra Dipinto Anna nata a Pollena Trocchia il 16/06/1978, residente a Castenedolo (BS) in via Pietro Pisa n. 44, c.f. DPN NNA 78H56 G795A (da ora anche semplicemente "debitore") ha depositato in data 22/10/2024 domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di Brescia per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. 180/2024;
- trattasi pertanto di procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII;
- con provvedimento in data 28/11/2024 veniva nominato dal Referente dell'O.C.C. di Brescia quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII (All. n. 1 e 2);
- in data 29/11/2024 il sottoscritto ha accettato l'incarico con nota in atti (All. n. 3);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014

dichiara

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'ODCEC di Brescia;
- che l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, è stato iscritto al numero progressivo 145, nella sezione "A" del Registro Ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.09.2014 n. 202;
- di non essere legato ai debitori ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o



l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);

- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei debitori;
- di non essere legato ai debitori da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare, di non essere legato ai debitori: i) da un rapporto di lavoro, ii) da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, iii) da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto gestore della crisi, espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del sovraindebitato, ai fini della concessione del finanziamento.

1.2. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 69, comma 1, CCII e più specificamente che i debitori:

- a) risultano essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- b) rivestono la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;
- c) hanno fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale;
- d) non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

1.3. Documentazione prodotta dai debitori utile alla stesura della relazione

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dai debitori, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;



- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dai debitori.

1.4. Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione (AdER);
- richiesta informazioni anagrafe rapporti finanziari presso Agenzia delle Entrate;
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
- richiesta carichi pendenti presso Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Comune di Castenedolo (BS);
- visura CAI;
- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- visura Crif;
- verifica posizione debitoria presso gli Istituti di credito ed altri finanziatori con i quali è emersa l'esistenza di pregresse operazioni di finanziamento.

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con i debitori che hanno fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte (All. n. 4).

I debitori hanno fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.5. Situazione familiare dei debitori

Si riportano di seguito i dati anagrafici del debitore sovraindebitato e del suo nucleo familiare che, come risultante dal certificato di Stato di famiglia (All. n. 5), risulta composto da:

Debitore 1:

Cognome	<u>REA</u>
Nome	<u>GIANLUCA</u>
Codice Fiscale	<u>REAGLC75R03F839G</u>
Comune di nascita	<u>NAPOLI</u>
Data di nascita	<u>03/10/1975</u>



Comune di residenza	<u>CASTENEDOLO</u>
Indirizzo di residenza	<u>VIA PIETRO PISA 44</u>
Cap	<u>25014</u>
Stato civile	<u>CONIUGATO</u>
Impiego	<u>DIPENDENTE</u>

Debitore 2:

Cognome	<u>DIPINTO</u>
Nome	<u>ANNA</u>
Codice Fiscale	<u>DPNNNA78H56G795A</u>
Comune di nascita	<u>POLLENA TROCCHIA</u>
Data di nascita	<u>16/06/1978</u>
Comune di residenza	<u>CASTENEDOLO</u>
Indirizzo di residenza	<u>VIA PIETRO PISA 44</u>
Cap	<u>25014</u>
Stato civile	<u>CONIUGATA</u>
Impiego	<u>DIPENDENTE</u>

Familiare del debitore:

Cognome	<u>REA</u>
Nome	<u>MARIANA</u>
Codice Fiscale	<u>REAMRN03E64G795P</u>
Comune di nascita	<u>POLLENA TROCCHIA</u>
Data di nascita	<u>24/05/2003</u>
Comune di residenza	<u>CASTENEDOLO</u>
Indirizzo di residenza	<u>VIA PIETRO PISA 44</u>
Cap	<u>25014</u>
Stato civile	<u>LIBERA</u>
Rapporto di parentela	<u>FIGLIA</u>
Impiego	<u>LAVORATRICE</u>

Familiare del debitore:

Cognome	<u>REA</u>
Nome	<u>CHIARA</u>
Codice Fiscale	<u>REXCHR07C53B157R</u>
Comune di nascita	<u>BRESCIA</u>



Data di nascita	<u>13/03/2007</u>
Comune di residenza	<u>CASTENEDOLO</u>
Indirizzo di residenza	<u>VIA PIETRO PISA 44</u>
Cap	<u>25014</u>
Stato civile	<u>LIBERA</u>
Rapporto di parentela	<u>FIGLIA</u>
Impiego	<u>INOCCUPATA</u>

1.6. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

L'esame della documentazione depositata dai debitori a corredo del piano di ristrutturazione dei debiti e di quella acquisita dallo scrivente gestore della crisi unitamente alle ulteriori informazioni acquisite in sede di incontro con i debitori hanno permesso al sottoscritto gestore di ricostruire che le cause e le circostanze dell'indebitamento del Sig. Gianluca Rea e della Sig.ra Anna Dipinto sono riconducibili in primis al rilevante incremento della rata del mutuo a fronte del rialzo del tasso variabile cui il mutuo è indicizzato e al demansionamento del Signor Gianluca Rea compatibilmente con il proprio stato di salute (oltre ad aver avuto un infarto è affetto da una malattia cronica per cui gli è stata riconosciuta un'invalidità).

La sostenibilità dei debiti assunti da parte dei debitori era verificata da parte degli intermediari finanziari attraverso lo studio della adeguatezza dei flussi di entrate e uscite prospettiche a ogni sottoscrizione di operazioni di finanziamento.

Il sig. Gianluca Rea lavora dal 23.08.2005 presso la società Esselunga ricoprendo la mansione di magazziniere, con un reddito medio lordo annuo di circa euro 37.193,00. Nell'anno 2021 il reddito da lavoro dipendente è stato di euro 46.263,00. Successivamente un infarto lo ha condotto al riconoscimento di un'invalidità e a un demansionamento lavorativo.

La sig.ra Anna Dipinto dal 02/07/2021 lavora presso la Fondazione Brescia solidale onlus ricoprendo la mansione di operaia e percepisce un reddito lordo annuo di circa euro 19.963 (All n. 6 - fonte redditi 2023).

1.7. Esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Nel caso di specie, la situazione finanziaria della famiglia si è aggravata a causa del demansionamento lavorativo del sig. Gianluca Rea con conseguente diminuzione della fonte principale di reddito.

Sotto tale profilo il sottoscritto ha tenuto conto della spesa media mensile effettiva sostenuta dalla famiglia dei



debitori prendendo in considerazione le sole spese indispensabili per il sostentamento.

Le ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere le obbligazioni assunte sono dovute a un evidente stato di sovraindebitamento generato dalle circostanze familiari, quale il peggioramento della salute e il conseguente demansionamento del sig. Rea che hanno portato alla contrazione dei redditi familiari.

Come si evince dalla documentazione depositata dal sig. Gianluca Rea e dalla sig.ra Anna Dipinto, il patrimonio prontamente liquidabile entro i prossimi dodici mesi è insufficiente per far fronte alle passività in scadenza nei prossimi dodici mesi, alle quali devono sommarsi le spese necessarie per il mantenimento proprio e della propria famiglia.

1.8. Analisi della documentazione prodotta dai debitori

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dai debitori ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

a. La situazione debitoria dei consumatori sovraindebitati: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII))

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dai debitori, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura.

Le posizioni debitorie complessive dei signori Rea e Dipinto vengono poi riportate in una tabella riepilogativa nella quale le stesse vengono suddivise tra "spese in prededuzione", "debiti ipotecari", "debiti privilegiati" e "debiti chirografari".

Esame dettagliato delle singole posizioni debitorie dei creditori privilegiati:

1. O.C.C. di Brescia con sede legale in Via Marsala 17 per l'importo complessivo euro 3.797,40 a titolo di saldo come da liquidazione del compenso effettuata in conformità al d.m. n. 202/2014 in prededuzione (All. n. 7);
2. Avv. Agnese Casalaina con studio in Roma richiedente le somme complessive di euro 3.408,51 a titolo di ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore con grado di prelazione di debiti privilegiati (All. n. 8).
3. Istituto Bancario del Lavoro - IBL Spa contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato il 28/02/2022 dal sig. Rea Gianluca: ammontare debito iniziale euro 44.400,00 con rata mensile di euro 370,00, debito residuo al 11.03.2025 di euro 28.490,00 con privilegio per diritto prevalente (All. n. 9).
4. Regione Lombardia credito per Tassa automobilistica regionale nei confronti della sig.ra Dipinto pari a complessivi euro 3.164,91 di cui 2.542,59 con privilegio speciale (All. n. 10).



5. Agenzia entrate Riscossione carico affidato per il sig. Rea euro 369,22 mentre carico affidato per sig.ra Dipinto euro 1.359,54 con privilegio (All. n. 11 e 12)

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:

CREDITORE	REA GIANLUCA	DIPINTO ANNA	TOTALE	PRIVILEGIO
Dott. Andrea Savoldi (OCC)	1.898,70 €	1.898,70 €	3.797,40 €	PREDEDUZIONE
Aw. Agnese Casalaina	1.704,26 €	1.704,25 €	3.408,51 €	art. 2751 bis c.c.
Ag.entrare Riscossione	369,22 €	1.359,54 €	1.728,76 €	
Regione Lombardia		2.542,59 €	2.542,59 €	art. 2752 c.c.
TOTALE PRIVILEGIATO	3.972,18 €	7.505,08 €	11.477,26 €	art. 2752 c.c.
Fondo rischi procedura	250,00 €	250,00 €	500,00 €	
KRUK INVESTIMENTI SRL (ex DEUTSCHE BANK)		1.543,74 €	1.543,74 €	
Ibl Banca spa cess 5° stipendio	28.490,00 €		28.490,00 €	
FORD CREDIT EUROPE	8.566,32 €	8.566,32 €	17.132,64 €	
AGOS DUCATO SPA	10.023,03 €	10.023,03 €	20.046,06 €	
AGOS DUCATO SPA		415,44 €	415,44 €	
AVVERA SPA		7.263,93 €	7.263,93 €	
FINDOMESTIC BANCA SPA	22.499,50 €	22.499,50 €	44.999,00 €	
REGIONE LOMBARDIA		622,32 €	622,32 €	
YOUNITED		5.376,15 €	5.376,15 €	
TOTALE CHIROGRAFARIO	69.578,85 €	56.310,43 €	125.889,28 €	
TOTALE GENERALE	73.801,03 €	64.065,51 €	137.866,54 €	

Al fine di coadiuvare il giudice delegato nella valutazione della diligenza dei debitori, si rappresenta, per ciascun finanziamento sottoscritto, l'indicazione della data di stipula, dell'importo del debito iniziale e del debito residuo, la rata pattuita per il rimborso e altresì la natura dell'operazione di finanziamento:

creditore	data stipula	ammontare debito iniziale	rata mensile	debito residuo	intestatario	cointestatario	garante	tipologia
FINDOMESTIC BANCA SPA	08/06/2022	45.000,00 €	498,50 €	44.999,00 €	REA		DIPINTO	PRESTITO
IBL BANCA SPA	07/05/2021	44.400,00 €	370,00 €	28.490,00 €	REA			CESSIONE QUINTO
UNICREDIT OBG SRL	15/10/2010	170.345,00 €	775,74 €	120.395,11 €	REA	DIPINTO		MUTUO IPOTECARIO
YOUNITED	29/08/2022	5.555,56 €	87,62 €	5.376,15 €	DIPINTO			PRESTITO
KRUK INVESTIMENTI S.R.L. (ex Deutsche)	15/02/2023	2.850,00 €	118,75 €	1.543,74 €	REA	DIPINTO		PRESTITO
AGOS-DUCATO SPA	24/10/2018	24.632,45 €	211,20 €	20.046,06 €	REA			PRESTITO
FORD CREDIT EUROPE	03/05/2021	23.800,00 €	312,95 €	17.099,00 €	REA	DIPINTO coobbligato		FIOLETTI FORD PUMA
AVVERA SPA	01/02/2023	10.367,00 €	178,00 €	7.263,93 €	figlia MARIANA	DIPINTO coobbligato		PRESTITO AUTO FIGLIA
AGOS DUCATO SPA	24/07/2022	988,00 €	21,08 €	415,44 €	DIPINTO			PRESTITO

In particolare, il mutuo ipotecario n. 7492752 stipulato con Unicredit Banca spa per l'acquisto dell'abitazione principale, stipulato in data 15/10/2010 per un importo originario di euro 170.345,00 e durata di n. 360 mesi (30 anni) è stato sino ad oggi regolarmente rimborsato.

In tal senso il piano presentato prevede la continuità nel versamento delle rate mensili di tale mutuo.



b. La consistenza e la composizione del patrimonio dei sovraindebitati (art. 67, comma 2, lett. b), CCII))

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità dei debitori al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato e dopo avere contattato un'agenzia immobiliare di Castenedolo (BS) che ha venduto un appartamento simile nelle vicinanze:

Patrimonio Immobiliare

In sintesi, il patrimonio immobiliare è così sintetizzabile:

appartamento composto da tre vani ed accessori al piano primo, cantina al piano interrato ed autorimessa al piano terra del fabbricato sito in Comune di Castenedolo (BS), via Pisa, 44, identificato al catasto dei fabbricati del predetto Comune al foglio 11, SEZ. NCT, con i mappali:

- 247, sub. 15, cat. A/3, cl. 2, vani 5,5, RCE 227,24;
- 247, sub. 3, cat. C/6, cl. 3, mq. 15, RCE 32,54;

(rispettivamente corrispondenti al mappale 5129/3 del foglio 18 ed alla scheda N. 10117 del 1983).

CAT	MQ	PREZZO	VALORE DI STIMA	valore OMI min	valore OMI max
A/3	93	1.250,00 €	116.250,00 €	1200	1450
C/6	15	750,00 €	11.250,00 €	710	870
			127.500,00 €		

Alla luce di quanto sopra esposto il patrimonio immobiliare ammonta a complessivi 127.500,00 euro.

Come anticipato, le rate dell'immobile sono, sino ad oggi, regolarmente pagate e pertanto viene presentato un piano con mutuo in continuità, senza tener conto dell'abitazione principale a livello di patrimonio familiare.

Patrimonio Mobiliare

In sintesi, il patrimonio mobiliare risulta essere composto da quattro autovetture (metodo comparazione Autoscout):

	Targa	Anno	Diritto	Prezzo acquisto	Valore
1) AUTOV.FORD	EL840XF	2012	PROPR.DIPINTO	13.450,00	5.000,00
2) AUTOV.FORD	GE744EY	2021	PROPR.DIPINTO	24.500,00	12.500,00
3) AUTOV. FIAT	NAN58938	1986	PROPR.REA	981,27	100,00
4) AUTOV. FORD	FN058RP	2018	PROPR.DIPINTO	18.035,00	9.500,00
Totale				27.100,00	



c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII}

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dai debitori negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dai debitori e dei riscontri effettuati dal gestore.

Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dai soggetti debitori negli ultimi cinque anni.

d. Situazione reddituale dei debitori e del loro nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII}

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al sostentamento della famiglia.

Redditi Personali del debitore Sig. Rea

Il Sig. Gianluca Rea, ad oggi, ha un contratto di lavoro come magazziniere presso l'Esselunga, con una retribuzione media mensile netta di circa euro 1.450,00; inoltre percepisce una pensione di invalidità mensile di circa euro 293,00.

Redditi Personali del debitore Sig.ra Dipinto

La Sig.ra Anna Dipinto, ad oggi, ha un contratto di lavoro come operaia presso Fondazione Brescia solidale Onlus con una retribuzione media mensile netta di circa euro 1.350,00, percepisce anche l'assegno unico di mensili circa euro 220,00 per la figlia Chiara.

Redditi dei familiari dei debitori

Familiare 1: REA MARIANA, ad oggi, ha un contratto di lavoro part-time con una retribuzione media mensile netta di circa euro 900,00.

Familiare 2: REA CHIARA, non percepisce redditi.

e. Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII)

Come già esposto, il nucleo familiare dei ricorrenti è così composto:

I) Sig. REA GIANLUCA (DEBITORE)

II) Sig.ra DIPINTO ANNA (DEBITORE)

III) Sig.ra REA MARIANA (figlia)

IV) sig.ra REA CHIARA (figlia)



I debitori hanno prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del loro nucleo familiare (allegato):

ISTANTE:		REA GIANLUCA - DIPINTO ANNA	
Data di 28/05/2024		ELENCO DELLE ENTRATE DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE CON L'INDICAZIONE DELLE SPESE NECESSARIE AL MANTENIMENTO DELLA FAMIGLIA	
		INDICAZIONE DELLE SPESE DI MANTENIMENTO FAMILIARE (per n. 4 componente)	
COMPONENTE	REDDITI/ENTRATE	TIPO DI SPESA	IMPORTO FAMIGLIA
SIG. REA GIANLUCA	REDDITO DA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO: importo netto mensile di circa 2.000,00 Euro, comprensivi di tredicesima e quattordicesima	SPESE PER GENERI ALIMENTARI E CURA DELLA CASA	€ 800,00
SIG. RA DIPINTO ANNA	REDDITO DA LAVORO A TEMPO INDETERMINATO: importo netto mensile di circa 1.250,00 Euro, comprensivi di tredicesima	SPESE PER BOLLETTE E UTENZE	€ 300,00
SIG. RA REA MARINA	FIGLIA A CARICO	SPESE PER ABBIGLIAMENTO E CURA DELLA PERSONA	€ 200,00
SIG. RA REA CHIARA	FIGLIA A CARICO	SPESE PER TRASPORTO	€ 400,00
		SPESE SCOLASTICHE ED ATTIVITA' FIGLIA	€ 100,00
		RATA MUTUO	€ 810,00
		SPESE CONDOMINIALI	€ 80,00
		SPESE PER SANITARIE	€ 100,00
		SPESE PER IMPREVISTI	€ 50,00
		TOTALE mensile/diviso mensilmente	€ 2.840,00

Anche sulla base della documentazione fornita dai ricorrenti, le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dai debitori appaiono verosimili.

1.9. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

Sulla scorta delle indagini svolte dal sottoscritto nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dai debitori, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

- i debitori hanno fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- i debitori hanno fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo;
- dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dai debitori e le verifiche effettuate del gestore stesso (circolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

1.10. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

Descrizione	Creditore	Importo
Compenso O.C.C.		3.797,40
PEC della procedura		
Procedure competitive (perizia, costi di pubblicità, gestione asta, imposte di registro e ipocatastali a seguito di cancellazione gravami)		
Conto corrente della procedura		
Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati		
Imposta di registro su sentenza di omologa		
Varie (fondo spese)		500,00
Totale		4.297,40

1.11. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio dei debitori, lo scrivente produce nel paragrafo 1.12 di seguito una tabella riepilogativa che esprime la possibilità dei debitori di poter rimborsare il debito contratto, secondo i parametri di cui all'art. 68, comma 3 CCII, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica dei debitori, e quindi lo stato di bisogno in cui gli stessi operavano, era a ragionevole conoscenza degli istituti finanziari.

È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124- *bis* d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, TUB).

1.12. Esposizione della proposta

La proposta è stata elaborata dai debitori con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza dei debitori;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dai debitori assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per i debitori di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, **i due debitori propongono il pagamento di euro 700 per 13 mensilità per 5 anni dall'omologazione del piano. Per un totale di euro 45.500,00.**

Per tutti le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante.

Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito:



CREDITORE	TOTALE	PRIVILEGIO	% soddisfacimento
Dott. Andrea Savoldi (OCC)	3.797,40 €	PREDEDUZIONE	100%
Aw. Agnese Casalaina	3.408,51 €	art. 2751 bis c.c.	100%
Ag. entrate Riscossione	1.728,76 €	art. 2752 c.c.	100%
Regione Lombardia	2.542,59 €	art. 2752 c.c.	100%
TOTALE PRIVILEGIATO	11.477,26 €		
<u>Fondo rischi procedura</u>	500,00 €		
KRUK INVESTIMENTI SRL (ex Deutsche)	1.543,74 €		26,5%
Ibl Banca spa cess 5° stipendio	28.490,00 €		26,5%
FORD CREDIT EUROPE	17.132,64 €		26,5%
AGOS DUCATO SPA	20.046,06 €		26,5%
AGOS DUCATO SPA	415,44 €		26,5%
AVVERA SPA	7.263,93 €		26,5%
FINDOMESTIC BANCA SPA	44.999,00 €		26,5%
REGIONE LOMBARDIA	622,32 €		26,5%
YOUNITED	5.376,15 €		26,5%
TOTALE CHIROGRAFARIO	125.889,28 €		
TOTALE GENERALE	137.866,54 €		

Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore Rea Gianluca e del consumatore Dipinto Anna, considerato che il reddito mensile attuale è di circa euro 4.200,00 e che le spese mensili ammontano ad euro 2.840,00 gli istanti sono in grado di sostenere la rata mensile di euro 700,00 proposta nel piano di rientro, lasciando anche una piccola disponibilità per le spese impreviste.

1.13. Valutazione dell'alternativa liquidatoria

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore:

Beni da liquidare	Importo realizzabile	Tempo di realizzo
A/3 e C/6	Euro 127.500	3 anni
4 Autovetture	euro 27.100	6 mesi
Totale	euro 154.600	
Importo realizzabile con liquidazione dei beni		Soluzione proposta dal debitore
Euro 154.600 con debito ipotecario residuo di euro 120.395,11		euro 45.500 (con mutuo in continuità)

1.14. Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della



collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in euro 154.600 lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione. Si vuole ricordare che in genere gli immobili non vengono assegnati al primo esperimento d'asta, ma con offerte inferiori al 25% della base d'asta, come consentito dalla normativa, il ricavato della vendita non consentirebbe di pagare nemmeno il debito residuo del creditore ipotecario (che ad oggi ammonta ad euro 120.395,11).

Difatti, nell'ipotesi del piano di ristrutturazione dei debiti potrebbero essere onorati unicamente i debiti prededucibili, i privilegiati nella misura del 100% ed i creditori chirografari nella misura del 26,5% circa.

1.15. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- i debitori si trovano in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dai consumatori nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

1.16. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto ex art. 67 CCII, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dai debitori e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;



- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Luogo e data

{Firma del gestore}
digitale

ALLEGATI

-  ALL.1 nomina_gestore_pratica_180_2024_Dott._Andrea_Savoldi
-  ALL.2 nomina_gestore_pratica_179_2024_Dott._Andrea_Savoldi
-  ALL.3 Accettazione_dellincarico_occ PCC 180.2024
-  ALL.4 verbale apertura operazioni peritali
-  ALL.5 certificato di Stato di famiglia
-  ALL.6 mod. 730 congiunto anno 2023
-  ALL.7 Preventivo OCC firmato
-  ALL.8 Preavviso AVVOCATO
-  ALL.9 IBL SPA cess 5 stip Rea
-  ALL.10 Regione Lombardia
-  ALL.11 Agenzia Riscossione Rea
-  ALL.12 Agenzia Riscossione Dipinto

